

CONTRATTO
DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE
ex art. 4, d.lgs. n. 167/2011

CENTRO INTERNAZIONALE LA COMETA, in persona del legale rappresentante Cecere Carmela, nata a Salerno, il 20/03/1963, con sede legale in Roma, CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE 51A C.F. 97145010589

E

Celestini Sara, nata a Roma, il 28/11/1996, residente a Roma, Via dei Correr 30 C.F. CLSSRA96S68H501I

CONVENGONO

1. OGGETTO E QUALIFICA

La Sig.ra Celestini Sara è assunta da CENTRO INTERNAZIONALE LA COMETA con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 167/2011 finalizzato al conseguimento della qualifica di operatore amministrativo - Impiegata Livello 2.

2. PERIODO DI PROVA

L'assunzione è subordinata al positivo superamento di un periodo di prova di n. 30 giorni di lavoro effettivo durante il quale ciascuna delle parti sarà libera di recedere dal contratto senza obbligo di preavviso.

3. DURATA E RECESSO

3.1. L'assunzione decorre dal 19/01/2026

3.2. Il contratto di apprendistato avrà la durata di 36 mesi.

3.3. La fase formativa del contratto si conclude il 18/01/2029, fermo restando che, al termine di detto periodo e in ragione della durata a tempo indeterminato del contratto di apprendistato, il rapporto proseguirà tra le parti, salva la facoltà di recesso riconosciuta alle parti ai sensi dell'art. 2118 c.c., esercitata nel rispetto del termine di preavviso di 30 giorni.

4. INQUADRAMENTO E RETRIBUZIONE

4.1. L'inquadramento contrattuale è apprendista per il raggiungimento del livello 2 del CCNL Scuole Private Laiche (Aninsei)

4.2. Il trattamento economico è in percentuale alla retribuzione del livello da raggiungere del CCNL sopra indicato e più precisamente: primo anno 85%, secondo anno 90%, terzo anno 100%

5. FORMAZIONE

La formazione si svolgerà secondo il piano formativo da allegare al presente contratto entro 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso e che ne costituisce parte integrante.

6. DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI APPRENDISTATO

6.1. Il rapporto di apprendistato sarà regolato dalle norme di legge e dalla disciplina dell'apprendistato prevista dal Ccnl Scuole Private Laiche (Aninsei).

6.2. L'Apprendista con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di essere a conoscenza delle norme relative alle infrazioni disciplinari, alle procedure di contestazione, alle sanzioni contenute nel Codice civile, nella l. n. 300/1970 e nel Ccnl richiamato al punto 6.1. del quale dichiara di prendere visione in estratto, unitamente alle norme disciplinari e al regolamento aziendale in allegato.

6.3. L'Apprendista si impegna ad attenersi al regolamento aziendale, come pure alle disposizioni interne e agli usi adottati in Azienda. Gli usi aziendali si intenderanno conosciuti e accettati qualora l'Apprendista non abbia avanzato eccezioni per iscritto entro il periodo di prova.

7. LUOGO E ORARIO DI LAVORO

La sede di lavoro è in Roma, Circonvallazione Gianicolense 51a.

L'orario di lavoro sarà pari a 20 ore settimanali così distribuite: dal Lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

8. TUTOR

Il Tutor è il Sig. Cecere Carmela, che avrà il compito di affiancare l'Apprendista nel percorso formativo durante il rapporto di apprendistato.

9. SICUREZZA

Il Datore di lavoro dichiara di applicare tutte le norme in vigore in materia di sicurezza sul lavoro ed in particolare la disciplina di cui al d.lgs. n. 81/2008 (TU sicurezza) e successive modificazioni.
L'Apprendista si impegna ad uniformarsi alle relative prescrizioni e a rendere note eventuali situazioni anormali che dovesse riscontrare in occasione dell'esercizio dell'attività lavorativa.

10. REGISTRAZIONI OBBLIGATORIE

Il Datore di lavoro dà atto che con l'assunzione l'Apprendista verrà iscritto nel Libro unico del lavoro tenuto ai sensi della l. n. 133/2008.

11. PRIVACY

Il Datore di lavoro dichiara che i dati relativi alla persona dell'Apprendista e, se del caso, dei suoi familiari saranno trattati ai sensi della normativa vigente ai soli fini della gestione del rapporto di lavoro da intendersi in modo generale e con l'inclusione anche dei rapporti con enti previdenziali, assistenziali e con l'amministrazione finanziaria.

12. RISERVATEZZA

Con la stipulazione del presente contratto l'Apprendista si impegna a seguire le più rigorose norme di riservatezza circa dati e notizie di cui potrà venire a conoscenza in dipendenza, o anche solo in occasione, dell'esecuzione dell'attività lavorativa.

CLAUSOLA FINALE

13.1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente lettera di assunzione, le parti rimandano alle norme previste dal Ccnl richiamato al punto 6.1.

13.2. Ai sensi dell'art. 4-bis, comma 2, d.lgs. n. 181/2000, come modificato dall'art. 40, d.l. n. 112/2008, all'Apprendista viene consegnata copia della comunicazione d'instaurazione del rapporto di lavoro (che contiene tutte le informazioni previste dal d.lgs. n. 152/1997).

Roma 16/01/2026

 [firma del Datore di lavoro]

 [firma dell'Apprendista]

SEZIONE 1 - Informazioni utili all'instaurazione del contratto **Art. 1 c. 3 D.Lgs. n. 152/1997**

1.1 Identità delle parti

Centro Internazionale La Cometa Associazione Culturale CF: 97145010589.

1.2 Luogo di lavoro

Il luogo di lavoro si intende stabile in Circonvallazione Gianicolense, 51/A - Roma.

1.3 Sede o domicilio del datore di lavoro

Circonvallazione Gianicolense, 51/A - Roma

1.4 Inquadramento (qualifica/livello/mansione)

Vedi contratto di assunzione.

1.5 Data di inizio del rapporto di lavoro

Vedi contratto di assunzione.

1.6 Tipologia del rapporto di lavoro

Vedi contratto di assunzione.

1.7 Periodo di prova

Vedi contratto di assunzione.

1.8 Retribuzione

Vedi contratto di assunzione.

1.9 Programmazione dell'orario di lavoro

Il contratto di lavoro prevede un'organizzazione dell'orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile. L'orario di lavoro è svolto su 5(cinque) giorni.

Ad oggi la programmazione dell'orario di lavoro è quella indicata nel contratto di assunzione, resta fermo che l'azienda si riserva di modificarlo al verificarsi di diverse esigenze tecniche ed organizzative. Gli orari di lavoro saranno modificati ed organizzati sulle regole e prassi aziendale.

1.10 Lavoro straordinario

Come previsto dalla Circolare INL n. 4/2022, per la relativa disciplina si rinvia al contratto collettivo applicato allegato alla presente.

1.11 Lavoro supplementare

Come previsto dalla Circolare INL n. 4/2022, per la relativa disciplina si rinvia al contratto collettivo applicato allegato alla presente.

1.12 Organizzazione del lavoro caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili

Il lavoro è organizzato in modo prevedibile.

1.13 Utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzato.

L'azienda non utilizza sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzato.

SEZIONE 2 - Informazioni aggiuntive per la corretta gestione del rapporto di lavoro Art. 1 c. 3 D.Lgs. n. 152/1997

2.1 Formazione obbligatoria e aziendale - sicurezza sul lavoro - formazione

Entro 60 giorni dalla data d'assunzione sarà erogata la formazione obbligatoria in materia di sicurezza parametrata al rischio, 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto.

2.2 Formazione obbligatoria e aziendale - sicurezza sul lavoro - addestramento

Eventuale e riferita a specifiche mansioni. In concomitanza dell'inizio dell'attività lavorativa deve essere svolta l'attività di addestramento pratico in relazione alle mansioni per cui è definito nel documento di valutazione dei rischi.

2.3 Formazione obbligatoria e aziendale - formazione professionale

Come previsto dalla Circolare INL n. 4/2022, per la relativa disciplina si rinvia al contratto collettivo applicato allegato alla presente.

2.4 Durata e modalità di accesso al congedo per ferie.

30 giorni lavorativi, considerando la settimana lavorativa pari a 6 giorni, indipendentemente dalla distribuzione dell'orario di lavoro settimanale.

La maturazione (per dodicesimi) delle ferie avviene dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno, considerando a tal fine mese intero la frazione di mese eccedente i 15 giorni di calendario.

Solitamente, il periodo di ferie ha carattere continuativo e comunque non è frazionabile in più di due periodi. È ammesso, comunque, il godimento di alcuni giorni in conto ferie, chiesti dal dipendente. In ogni caso il lavoratore dovrà usufruire di un periodo continuativo di ferie coincidente con il periodo estivo, non inferiore ai 2/3 dei giorni spettanti.

2.5 Durata e modalità di accesso agli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore.

Il prestatore di lavoro ha diritto a congedi di maternità e paternità, congedo parentale e congedo straordinario per assistenza a persone disabili, secondo la disciplina di cui al d.lgs. n. 151/2001; a congedo per cure per gli invalidi, secondo la disciplina di cui all'articolo 7 del d.lgs. n. 119/2011; a congedo per le donne vittime di violenza di genere secondo la disciplina di cui all'articolo 24 del d.lgs. n. 80/2015.

Inoltre Sono riconosciuti 4 giorni di permesso retribuito all'anno in relazione alle festività soppresse da fruire solo in periodi di sospensione dell'attività didattica.

Per quanto non espressamente riportato, come previsto dalla Circolare INL n. 4/2022, per la relativa disciplina si rinvia al contratto collettivo applicato allegato alla presente.

2.6 Procedura, forma e termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore - dimissioni.

La procedura per le dimissioni (volontarie o per giusta causa) e la risoluzione consensuale del contratto di lavoro prevede la comunicazione, da parte del lavoratore, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematica (art. 26, comma 1, Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151).

Come previsto dalla Circolare INL n. 4/2022, per la relativa disciplina si rinvia al contratto collettivo applicato allegato alla presente.

2.7 Procedura, forma e termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore - licenziamento

Come previsto dalla Circolare INL n. 4/2022, per la relativa disciplina si rinvia al contratto collettivo applicato allegato alla presente.

2.8 Procedura, forma e termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore - risoluzione durante il periodo di prova.

Come previsto dalla Circolare INL n. 4/2022, per la relativa disciplina si rinvia al contratto collettivo applicato allegato alla presente.

2.9 Ccni applicato

Al rapporto di lavoro viene applicato il CCNL Scuole Laiche (Aninsei) sottoscritto dalle seguenti parti OO.SS.: Aninsei e Fic-Cgil, Cisl-Scuola, Uil-Scuola, Snals-Confsal.

2.10 Contratto di secondo livello (Regionale, Provinciale, Aziendale)

Non è applicato alcun contratto di secondo livello.

2.11 Enti e istituti che ricevono contributi previdenziali e assistenziali - Inps.

Riceve contributi previdenziali a tutela di malattia, maternità/paternità, pensione.

2.12 Enti e istituti che ricevono contributi previdenziali e assistenziali - Inail.


Riceve contributi assistenziali a tutela di infortuni e malattie professionali.

2.13 Enti e istituti che ricevono contributi previdenziali e assistenziali - Enti da Ccni.

Come previsto dalla Circolare INL n. 4/2022, per la relativa disciplina si rinvia al contratto collettivo applicato allegato alla presente.

La sottoscritta Celestini Sara, CF: CLSSRA96S68H501I, dichiara di aver preso visione della presente informativa quale allegato al contratto individuale di assunzione stipulato in data 16/01/2026 e al Ccni Scuole Laiche (Aninsei) e di aver compreso ogni clausola indicata.

Roma, 16/01/2026



(firma per ricevuta)

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
(articolo 8, comma 7, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)

MODULO PER I LAVORATORI ASSUNTI DOPO IL 31 DICEMBRE 2006

Il/La sottoscritto/a SARA GUSTINI
nato/a a ROMA il 28-11-96, codice fiscale CLSSRA96S68H501I
dipendente del... GENTRO INTERNAZIONALE LA COMETA ETS

In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro sei mesi dalla data di assunzione, il trattamento di fine rapporto che matura dal mese successivo alla scadenza di tale termine, verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b) del decreto legislativo n. 252/2005.

Compilare solo la sezione alla quale il lavoratore appartiene

SEZIONE 1

Per i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28 aprile 1993
con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005

DISPONE

- che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare
alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../.....;
- Allega: copia del modulo di adesione
- che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile. (1)

SEZIONE 2

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, ai quali si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano il conferimento del trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005

DISPONE

- che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile;(1)
- che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del% prevista dai vigenti accordi o contratti collettivi, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare
alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../....., fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (2)
- Allega: copia del modulo di adesione
- che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare
alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../.....
- Allega: copia del modulo di adesione

SEZIONE 3

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, ai quali non si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano il conferimento del trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005.

DISPONE

- che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (1)
- che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del% (3) a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../....., fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (2)

Allega: copia del modulo di adesione

- che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../.....;

Allega: copia del modulo di adesione

(1) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS, che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile.
(2) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR residuo viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile.
(3) Tale misura non può essere inferiore al 50%.

Data 27-01-2026

(firma leggibile)

Una copia del presente modulo e' controfirmata dal datore di lavoro e rilasciata al lavoratore per ricevuta